



Gli aspetti fiscali degli investimenti in Italia e all'estero e il ruolo della Fiduciaria

Silvia Lazzarini
Direttore Generale
Mediolanum Fiduciaria Spa

28 settembre 2022

La Società Fiduciaria

La disciplina delle Società Fiduciarie risale al 1939

Legge 1966/1939

*Art. 1 co.1 “Sono **società fiduciarie** e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di **impresa**, di **assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi**, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”.*

La Società Fiduciaria

- E' organizzata come una **impresa**
- E' un **amministratore** di beni
- **Per conto di terzi** ai quali rimane la proprietà sostanziale

Autorizzata all'attività e vigilata dal MISE

**La FIDUCIARIA «bancaria» vigilata ANCHE
da BANCA D'ITALIA**

La Società Fiduciaria

La Società Fiduciaria per esercitare la sua attività deve essere **autorizzata** dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE - nel 1939 Ministero delle Corporazioni) che deve anche **vigilare** sull'operato (tramite indagini sui bilanci ed ispezioni)

Solo con il Decreto Ministeriale del **16.1.1995** emesso dall'allora Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato si è formalmente dichiarato che l'operatività delle Società Fiduciarie potesse svolgersi secondo le **norme del mandato** (art. 5 DM 1995 – art. 1703 e ss. cod. civ.)

La Società Fiduciaria

Il D.lgs. 141/2010 ha ricompreso le Società Fiduciarie

- controllate da banche o intermediari finanziari o
- che hanno la forma giuridica di SPA e capitale sociale = o > di 100 mila euro

tra i soggetti che operano nel settore finanziario (*tra gli INTERMEDIARI FINANZIARI*)

Nel **2015** la **Circolare di Banca d'Italia 288** ha reso attuativo tale decreto e le Fiduciarie in possesso anche di uno solo dei requisiti citati sono tenute a presentare istanza per ottenere **l'iscrizione all'Albo previsto dall'art. 106 del TUB nella sezione separata**.

Con tale iscrizione, le società fiduciarie vengono sottoposte anche alla **vigilanza di Banca d'Italia**

MISE D.M.1995 - Principi generali

Il conferimento da parte del Cliente del **mandato fiduciario** (contratto di mandato senza rappresentanza artt. 1703 C.C. e ss.): la Fiduciaria agisce in **nome proprio** ma per **conto del Cliente/Fiduciante** e nell'interesse di quest'ultimo, eseguendo le sue **istruzioni**

L'intestazione alla Fiduciaria dei beni da amministrare: **riservatezza sulle generalità del Fiduciante**


Il Fiduciante deve anticipare alla Fiduciaria i **mezzi** necessari per lo svolgimento degli incarichi

L'obbligo da parte della Fiduciaria di **rendere conto** al Fiduciante dell'attività svolta

Il Fiduciante ha diritto in qualsiasi momento alla **restituzione** dei beni affidati alla Società Fiduciaria

Mediolanum Fiduciaria


Mediolanum Fiduciaria è una **società fiduciaria statica** che svolge attività fiduciaria ai sensi della Legge 1966/1939



La Società fa parte del **Gruppo Bancario Mediolanum**

E' iscritta alla sezione separata dell'**Albo** degli Intermediari Finanziari ex **art. 106 Testo Unico Bancario (TUB)**

Ad oggi sono 34 le Fiduciarie appartenenti a detto Albo, su 243 operatori del settore (Dati MISE 2018)



A seguito dell'iscrizione (2016) la Società è soggetta ad una **doppia vigilanza**

MISE – Ministero dello Sviluppo Economico che rilascia alla Fiduciarie autorizzazione all'esercizio dell'attività

BANCA D'ITALIA ai fini della normativa antiriciclaggio

I servizi della Fiduciaria

Servizi nell'ambito degli investimenti - riguardano l'amministrazione di ogni attività finanziaria, del risparmio del Cliente

Servizi nell'ambito societario - attengono prevalentemente all'amministrazione di partecipazioni in società facenti capo al Cliente che affida alla Fiduciaria l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali

Servizi specialistici e complementari - attengono alla gestione di patti e/o garanzie verso Terzi che riguardano spesso operazioni straordinarie.

Non solo riservatezza

L'amministrazione fiduciaria utilizzata oggi non più solo per l'attività nota, ma per aspetti sempre più spesso legati a:

- una più funzionale **organizzazione** del patrimonio
- un **maggior controllo** ed una **semplificazione delle operazioni** da porre in essere dal punto di vista contabile e fiscale che vengono svolte dalla Fiduciaria direttamente, con un attento e puntuale controllo sulla corretta esecuzione delle stesse
- un'ottica di **servizio** alla **pianificazione in operazioni straordinarie** o per aspetti di **governance**.

La Clientela oggi chiede di dirigere **focus** e **supporti** sulla conservazione del patrimonio, sul governo della ricchezza e sulla gestione del patrimonio familiare e aziendale.

Servizi

Amministrazione

liquidità
titoli

quote di fondi comuni di investimento
contratti di gestioni patrimoniali

Amministrazione

polizze assicurative unit e index linked

Custodia globale

degli investimenti mobiliari detenuti in
più istituti sia italiani che esteri

Sostituto d'imposta

gestione adempimenti fiscali
patrimoni all'estero

Account Aggregation

- elabora e aggrega tutti i dati relativi ai singoli portafogli
- fornisce una descrizione analitica di tutti gli strumenti presenti nei singoli portafogli
- contabilizza tutti gli strumenti presenti nelle gestioni patrimoniali e polizze
- suddivide il portafoglio relativamente ad asset class, area geografica, settore merceologico, scadenze.

Servizi

Amministrazione

partecipazioni di società non quotate
finanziamenti soci infruttiferi
prestiti obbligazionari
partecipazione alle assemblee
incasso dividendi


Mandati speciali/di garanzia

escrow agreement,
gestione patti di famiglia
gestione patti parasociali
gestione piani di *stock option*

Ambito investimenti

La Fiduciaria facilita la gestione e il **controllo** dei vari intermediari del Cliente e monitora il patrimonio perché **intesta a proprio nome ma per conto del Cliente i rapporti bancari, ne amministra le disposizioni di cui tiene una contabilità ordinata e puntuale per rendicontare il Cliente.**

Rilascia una **reportistica evoluta periodica** per la rappresentazione consolidata di tutti i rapporti presso gli intermediari.



Le polizze vita


Mediolanum Fiduciaria può essere formalmente sia **contraente** che **beneficiaria** della polizza.

E' possibile per il contraente di una polizza conferire mandato per la sottoscrizione della polizza, così come è possibile per il beneficiario della prestazione assicurativa conferire mandato per la sua riscossione.

Regolamento IVASS N. 44/2019.

Ambito investimenti

Mandato fiduciario e polizza nel passaggio generazionale di liquidità



Servizi specialistici – l'*escrow agreement*

E' l'accordo con cui una parte (depositante) si impegna a depositare o consegnare un bene ad un'altra parte (depositario o escrow agent) affinché quest'ultima lo consegni a sua volta ad un terzo soggetto (beneficiario) al verificarsi di determinate condizioni o fatti, specificamente previsti nel contratto.

L'*escrow agreement* può essere uno strumento molto valido per accompagnare gli imprenditori nelle operazioni di **cessione d'azienda**.

In qualità di garante la Fiduciaria potrà ricevere in garanzia da una delle parti una **somma di denaro e/o l'intestazione di una partecipazione** che sarà messa a disposizione dell'altra parte all'avverarsi di una determinata condizione contrattuale.

La Fiduciaria infatti assicura l'esecuzione della prestazione a prescindere dalla mancata collaborazione di una delle due parti.



Nelle operazioni di *M&A* il cedente rilascia delle dichiarazioni e garanzie (es. sulle pendenze fiscali, sulla redditività attesa, sul rischio di vertenze sindacali, sui rischi ambientali) all'acquirente a fronte delle quali, al verificarsi o meno di determinate condizioni, un **soggetto super partes**, terzo rispetto alle controparti, si attiva per l'esecuzione della prestazione, nei tempi tecnici e con le modalità previste negli accordi medesimi.

L'*escrow agreement*

Esempi più comuni:

- Escrow a garanzia degli obblighi di indennizzo
- Escrow a garanzia di pagamenti differiti del compratore

Con l'accordo delle parti le somme in *escrow* possono essere oggetto di investimento

Aspetti fiscali

Le società fiduciarie sono soggette alle **indagini finanziarie**

- **No ad indagini a “campione”** (per categoria così come previsto dall’art. 32 co. 1, n. 5 DPR 600/73) ma come previsto per le banche (art. 32 co. 1 n. 7) a seguito di autorizzazione del Direttore Centrale dell’Accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del Direttore Regionale della stessa o del Comandante Regionale della Guardia di Finanza
- **Potere di richiedere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto con i clienti**

Aspetti fiscali

Le società Fiduciarie sono tenute:

- alle **comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei titolari dei rapporti** (art. 7 co. 6 e 10 del DPR 605/73 – Circolare AE 18/E del 2007) - Gli operatori finanziari indicati (Banche, Poste Italiane, Intermediari Finanziari, Imprese di Investimento, OICR, SGR, nonché ogni altro Operatore Finanziario) comunicano nell'apposita sezione dell'AT - Archivio dei rapporti con intermediari finanziari dati anagrafici e codice fiscale relativi a soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria riferiti al mese solare precedente
- nonché con cadenza annuale dei **saldi e movimenti** degli stessi (art.11 co. 2 D.L. 201/2011) - Provvedimento 25.3.2013 Direttore AE

Aspetti fiscali


- **al monitoraggio fiscale** (art. 1 D.L. 167/1990, artt. 10 e 11 DLgs. 461/1997 e Legge Europea 97/2013) per i **trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento** (ad esempio denaro contante, assegni, ordini di pagamento), per i quali devono trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni, qualora di **importo pari o superiore a 5.000 euro**, limitatamente alle operazioni eseguite per conto di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate
- alle comunicazioni annuali ai fini **FATCA** (Foreign Account Tax Compliance) - Segnalazioni relative a **proventi o investimenti** (bancari, fondi, polizze) **percepiti/detenuti da US person** presso o per il tramite di soggetti non statunitensi – Accordo (2014) con Italia e altri paesi per lo scambio reciproco di informazioni

Aspetti fiscali

- alle comunicazioni annuali in osservanza del **CRS** (Common reporting standard in Italia recepito nel 2015 con decorrenza 1.1.2016) per lo scambio automatico di informazioni con i paesi aderenti
- allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente a **meccanismi transfrontalieri con indici di rischio di elusione o di evasione fiscale** soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dal d.lgs. n. 100 del 30 luglio 2020, di recepimento della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (**DAC6**) – La Fiduciaria rientra nel novero dei soggetti segnalanti come **service provider (fornitore di servizi)** laddove sia a conoscenza del meccanismo in considerazione dei fatti e circostanze pertinenti, sulla base delle informazioni disponibili e delle competenze necessarie

Aspetti fiscali

Per quel che riguarda il Fiduciante, le operazioni compiute dalla Società Fiduciaria sono a nome proprio ma per conto esclusivo del **Fiduciante** e **pertanto sono fiscalmente imputabili al medesimo**



TRASPARENZA FISCALE

Principio riconosciuto nel sistema: l'amministrazione fiduciaria svolta ai sensi della legge del '39, intesa come **amministrazione con obbligo di rendiconto**, riconduce il presupposto impositivo direttamente ed immediatamente in capo al Fiduciante, quindi il flusso reddituale prodotto non può che essere imputato al Fiduciante stesso, effettivo destinatario di tale reddito.

Aspetti fiscali

Conseguentemente si applica ai beni depositati nel mandato fiduciario il **regime fiscale prescelto dal Fiduciante** (amministrato, gestito, dichiarativo) sulla base della sua posizione soggettiva, previa specifica comunicazione alla Società Fiduciaria che provvederà, a seconda dei casi, anche alla compilazione del **Modello 770**.

Le Fiduciarie sono infatti tra i soggetti tenuti a presentare il Modello 770.

Aspetti fiscali

- **Conferimento iniziale** di beni alla Fiduciaria da parte del Fiduciante
- **Conferimenti successivi**
- **Restituzione** degli stessi al Fiduciante (reintestazione dei beni per revoca del mandato da parte del Cliente o rinuncia da parte della Fiduciaria)

non costituendo un passaggio effettivo di proprietà, né trasferimento a titolo oneroso o gratuito
non comportano una imposizione fiscale

NOTA BENE - Se il Fiduciante trasferisce strumenti finanziari dal rapporto a lui intestato al rapporto intestato alla Fiduciaria per suo conto ed amministrato nell'ambito di un mandato fiduciario, ed estingue il rapporto in «chiaro», le **eventuali minusvalenze** originatesi potranno essere caricate sul rapporto intestato alla Fiduciaria.

Il Fiduciante dovrà farsi certificare le minusvalenze, consegnare alla Fiduciaria la certificazione che farà richiesta Banca Depositaria di caricare nel rapporto intestato alla medesima.

Aspetti fiscali

Legge di bilancio 2018 (L. 205 del 2017) – ha introdotto alcune novità nel regime di tassazione degli utili e delle plusvalenze prevedendo l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26% anche su dividendi e plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate.

Regime transitorio fino al 31.12.2022

Persone fisiche – Utili prodotti fino al 2017 distribuiti (deliberati) da 1.1.2018 al 31.12.2022 si applica la tassazione con aliquota marginale su base imponibile parziale (40%, 49,72%, 58,14% seconda il periodo di formazione degli utili).

La fiduciaria rilascia la CUPE (certificazione utili e proventi equiparati) e compila il quadro SK del 770

Aspetti fiscali

Persone fisiche - Utili prodotti dal 2018 è applicabile la nuova disposizione con assoggettamento quindi a ritenuta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione posseduta. La Fiduciaria dichiara alla società emittente di agire per conto di persona fisica residente fiscalmente in Italia e chiede di applicare sul reddito la ritenuta del 26% e compila il quadro SI del 770 (dato aggregato senza nome del Cliente).

Cessioni di partecipazioni con plusvalenza – Il Fiduciante dichiara (meglio se in sede di sottoscrizione del mandato fiduciario) di voler optare per il regime del risparmio amministrato e in caso di cessione con realizzo di plusvalenza la Fiduciaria applica il 26%.

Aspetti fiscali

Con esclusivo riferimento ai rapporti fiduciari aventi ad oggetto patrimoni che sono stati oggetto di operazioni di rimpatrio (c.d. «scudo fiscale»), la Fiduciaria è tenuta al versamento per conto del Cliente/Fiduciante dell'**imposta di bollo speciale**, fino a quando i patrimoni risultano «riservati», entro il 16 luglio di ogni anno (art. 19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201)

Aspetti fiscali

Le società fiduciarie, attraverso gli strumenti contrattuali che gli sono propri, sono state riconosciute dall'Amministrazione Finanziaria soggetti idonei a svolgere un'importante ruolo nell'applicazione delle imposte dovute ed in particolare sulle attività detenute all'estero

Il servizio di sostituto d'imposta per patrimoni esteri

Nell'ambito dei servizi erogati da una Fiduciaria trova una valida collocazione il **servizio di sostituto d'imposta** per le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia, che ai sensi della normativa sul monitoraggio fiscale sono chiamati ad adempiere ad obblighi dichiarativi nella dichiarazione dei redditi.

Affidando la gestione degli adempimenti fiscali ad una Fiduciaria, il contribuente sarà esonerato dall'indicazione dei suoi investimenti esteri in dichiarazione ottenendo così un notevole snellimento burocratico e la sicurezza di affidare l'incarico di **sostituto d'imposta** ad un soggetto qualificato.

La Fiduciaria riceve quindi un incarico.

IL MASI

**Il mandato di amministrazione senza intestazione
riconducibile al mandato con rappresentanza**

Lo schema di contratto – il mandato

La legge che ha istituito le società fiduciarie – Legge 1939/1966 - parla di “**amministrazione di beni per conto terzi**”, senza precisare le modalità di tale amministrazione che, quindi, può prevedere l’**intestazione** del bene ma, allo stesso modo, può prescindere da tale requisito senza perdere la connotazione di amministrazione fiduciaria.

Le Fiduciarie oggi utilizzano

- ✓ sia il mandato che prevede l’**intestazione** del bene da amministrare
- ✓ sia il mandato **senza intestazione** del bene

Il mandato di amministrazione senza intestazione (MASI) ha trovato spazio operativo, con il benestare dell’**Agenzia delle Entrate** (e, senza alcuna contraria posizione ministeriale o di organi di vigilanza che regola con decreto ministeriale (DM 1995) lo svolgimento dell’incarico fiduciario con intestazione) in occasione delle **diverse edizioni del c.d. scudo fiscale** per consentire il «**rimpatrio giuridico**» di beni.

IL MASI – Lo scudo fiscale

MA COME SI E' ARRIVATI A QUESTO SCHEMA?
GRAZIE AL COSIDDETTO RIMPATRIO GIURIDICO

Circolare AE 43/2009 - Emersione di attività detenute all'estero.

(2. Ambito oggettivo) a proposito delle attività da inserire nel quadro RW recita:

*«..... gli **obblighi** di dichiarazione **non sussistono**, invece, per le **attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste italiane e agli altri intermediari professionali, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi....»***

IL MASI – Il rimpatrio giuridico

(5. Rimpatrio) «*Si precisa inoltre che il **rimpatrio** si considera **eseguito** nel momento in cui l'**intermediario** abilitato **assume** formalmente in custodia, deposito, **amministrazione** o gestione il denaro e le predette **attività finanziarie** detenute all'estero, **anche senza procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato (cosiddetto rimpatrio giuridico)** ciò in quanto il conferimento da parte dell'interessato di siffatto **incarico** all'intermediario implica in forza del mandato professionale, **l'obbligo di effettuazione** da parte di quest'ultimo, di tutti i conseguenti **adempimenti sostanziali** (tra i quali l'applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive) e **formali** (tra cui le comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d'acconto) previsti **indipendentemente dal luogo di effettivo deposito delle attività.***

.....

*Alla luce delle precisazioni fornite si ritiene che il rimpatrio sia realizzabile anche per quelle **attività patrimoniali** che per loro natura sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati.*

IL MASI

*A tal fine si precisa che **non è sufficiente** che l'intermediario stipuli con il soggetto interessato **un contratto di deposito a custodia di beni infungibili** assoggettato alla stessa disciplina civilistica della custodia in cassette di sicurezza ...*

Tale fattispecie non soddisfa l'esigenza di rendere possibile all'intermediario l'effettuazione degli adempimenti fiscali finalizzati al controllo delle operazioni che si realizzano successivamente al rimpatrio.

*..... **potrebbe invece presentare i requisiti sopra richiesti il contratto di amministrazione di beni per conto terzi stipulato con società fiduciarie residenti, riconducibile allo schema del mandato fiduciario.***

*In tal caso, il bene deve essere **consegnato** dal soggetto interessato alla fiduciaria per essere immesso in un deposito appositamente acceso a nome della fiduciaria stessa, **anche senza dover procedere al materiale afflusso** dei beni nel territorio dello Stato.»*

IL MASI – L’oggetto del mandato

Circolare AE 49/2009 – Emersione di attività detenute all’estero – Ulteriori chiarimenti.

2.5 Quote Società Civile Immobiliare (SCI)

D.: Viene chiesto se è possibile regolarizzare/rimpatriare quote di una Società Civile Immobiliare (SCI) monegasca.

R.: Non è possibile regolarizzare le quote di una SCI monegasca in quanto il principato di Monaco non è un Paese che consente un effettivo scambio d’informazioni.

E’, invece, possibile rimpatriare tali quote non solo attraverso la loro intestazione ad una società fiduciaria, ma anche mediante il conferimento a quest’ultima di un mandato all’amministrazione delle quote stesse.

L’amministrazione dovrà avere ad oggetto l’attuazione di un mandato, cioè il compimento di singoli atti giuridici di amministrazione del bene (atti di acquisto, di esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, ecc.). Attraverso tali atti la fiduciaria compie un’amministrazione avente ad oggetto la conservazione del patrimonio del cliente attraverso l’esercizio dei diritti spettanti a detto patrimonio.

Tale schema operativo può essere utilizzato anche ai fini del rimpatrio giuridico di immobili e diritti reali immobiliari.

IL MASI – Il quadro RW

2.6 Rimpatrio giuridico di attività patrimoniali

D.: Viene chiesto se nel caso del rimpatrio giuridico delle attività patrimoniali (tra cui gli immobili, le opere d'arte e i gioielli) permanga l'obbligo di indicare le stesse nel modulo RW.

R.: Come precisato nella circolare n. 43/E del 2009 il rimpatrio è realizzabile anche per quelle attività patrimoniali che, per loro natura, sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati.

Il rimpatrio giuridico al pari di quello materiale esonera il contribuente dall'indicazione nel modulo RW della dichiarazione dei redditi delle attività rimpatriate.

IL MASI

5.1 Rimpatrio giuridico

D.: Premesso che il rimpatrio può essere attuato anche con l'intervento di società fiduciarie residenti in Italia, si chiede di confermare che tale procedura sia attuabile sia per le attività finanziarie, sia per le attività patrimoniali e tra queste ultime, in particolare, per gli immobili, i diritti immobiliari ed i beni immateriali (ad esempio marchi e brevetti).

*R.: Il rimpatrio giuridico può avere ad oggetto sia **attività finanziarie** che **investimenti di natura diversa** tra cui anche i beni immateriali. In particolare, come già chiarito, nel caso di intervento di una fiduciaria si può procedere attraverso l'**intestazione** a quest'ultima delle attività detenute all'estero dal contribuente ovvero, anche **senza intestazione**, mediante il conferimento alla fiduciaria stessa di un **mandato all'amministrazione** delle attività. **Attraverso tale procedura l'intermediario si impegna ad applicare, ove previsto, le ritenute e le imposte sostitutive dovute e ad effettuare le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria.***

IL MASI

Circolare AE 6/2010 – Emersione di attività detenute all'estero. Rimpatrio giuridico di attività patrimoniali e ulteriori chiarimenti.

«....per gli immobili, per le quote di società civili immobiliari (SCI) e per le altre attività patrimoniali detenute all'estero (comprese, quindi, le attività finanziarie) è possibile esperire la procedura del rimpatrio giuridico attraverso la stipula di un contratto di amministrazione con società fiduciarie residenti, le quali attuano l'operazione di rimpatrio anche senza ricorrere allo schema dell'intestazione fiduciaria del bene.

In particolare, il contribuente si rivolge alla società fiduciaria per effettuare l'operazione di rimpatrio conferendo alla stessa mandato, con o senza rappresentanza, avente durata anche illimitata, a compiere tutti gli atti giuridici di amministrazione dei beni (tra i quali, ad esempio, versamento dell'imposta straordinaria, locazione o alienazione del bene, esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, regolamento dei flussi finanziari, ecc.) secondo le specifiche istruzioni impartite dal contribuente.

IL MASI – Gli obblighi del Cliente

*La società fiduciaria, per effetto del mandato, si impegna ad **applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall'ordinamento tributario** sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo d'acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative all'Amministrazione finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta.*

Il contribuente, per consentire alla fiduciaria l'effettuazione di tali adempimenti, si obbliga a comunicare alla stessa ogni informazione circa i flussi reddituali anche non fiscalmente rilevanti relativi ai beni rimpatriati e si impegna a non compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla società fiduciaria.

*Si ricorda che anche il **rimpatrio** eseguito, senza il materiale trasferimento del bene nel territorio dello Stato, per il tramite di un intermediario italiano che formalmente assume in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività (il cosiddetto "rimpatrio giuridico") produce l'effetto di esonerare il contribuente dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi. Gli obblighi di monitoraggio non sussistono neanche in capo agli intermediari.*

IL MASI – L'estinzione del mandato

*Va da sé che **tale esonero** permane fintanto che **perdura il rapporto** di custodia, deposito, amministrazione o gestione con l'intermediario residente.*

*Pertanto, nel caso di **chiusura del rapporto** ovvero nei casi in cui il **bene** rimpatriato **fuoriesca** dal rapporto stesso, l'intermediario è tenuto a comunicare tali eventi all'Amministrazione finanziaria attraverso la compilazione del **modello 770, quadro SO**, secondo le istruzioni che verranno successivamente impartite.*

*Conseguentemente, il **contribuente** è obbligato alla **compilazione del modulo RW** per tutte le attività (patrimoniali e non) che non risultano affidate in amministrazione all'intermediario finanziario, fermo restando gli effetti dell'operazione di emersione.*

Quanto sopra specificato è applicabile anche alle attività finanziarie e a tutte le attività patrimoniali comprese quelle finora non menzionate.

IL MASI – I regimi applicabili

*Come precisato nella circolare n. **43/E del 2009**, le società fiduciarie e la società Poste italiane possono applicare sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (cosiddetto "regime del **risparmio gestito**") anche se in via ordinaria essi sono abilitati esclusivamente all'applicazione del **regime del risparmio amministrato** di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.*

IL MASI – Lo schema di Assofiduciaria

Lo **schema di mandato senza intestazione** adottato per lo scudo fiscale è stato utilizzato, in molti casi, anche **al di fuori** di tale eccezionale fattispecie.

Agli inizi del 2012 Assofiduciaria ha sottoposto al vaglio dell'Agenda delle Entrate uno schema di contratto di amministrazione senza intestazione relativo a rapporti bancari aventi ad oggetto dossier titoli e conto corrente.

Lo schema si configura come un **mandato con rappresentanza**, quindi gli atti di amministrazione richiesti alla fiduciaria dal fiduciante sono dalla fiduciaria posti in essere **in nome e per conto del fiduciante**, titolare anche formale (e non solo sostanziale come è, invece, nel rapporto di fiducia più diffuso) del bene oggetto di amministrazione.

La risposta dell'Agenda è contenuta nella Risoluzione 23/E dell'8.3.2012

IL MASI – Lo schema di Assofiduciaria

L'Agenzia ribadisce ciò che aveva scritto nella **Risoluzione 61/2011** e cioè che *ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del d.lgs 461/97 da parte della società fiduciaria, è necessaria la sussistenza di un **rapporto di amministrazione**, indipendentemente dall'intestazione o meno del bene alla medesima società.*

*Attraverso tale rapporto, infatti, il contribuente conferisce alla fiduciaria un mandato all'**esercizio degli atti giuridici di amministrazione** finalizzati alla conservazione del patrimonio amministrato e interviene nei **flussi reddituali** rivenienti dallo stesso, consentendo in tal modo alla fiduciaria stessa di **assoggettarli a tassazione** o, in mancanza di una previsione normativa in tal senso, di effettuare le previste comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria.*

*Pertanto, il **contribuente**, per consentire alla fiduciaria l'effettuazione di tali adempimenti, **si obbliga a comunicare** alla stessa ogni **informazione circa i flussi reddituali anche non fiscalmente rilevanti** relativi ai beni rimpatriati e si impegna a non compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla società fiduciaria.*

IL MASI – Lo schema di Assofiduciaria

Nella fattispecie rappresentata da Assofiduciaria si viene ad instaurare con l'**intermediario** un rapporto duraturo – che presuppone uno **stabile rapporto di mandato** e di deposito, custodia o **amministrazione** – **necessario per consentire l'applicazione del regime del risparmio amministrato** (cfr. circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, n. 3.1).

Nello schema operativo proposto dall'Associazione sussiste il rapporto non occasionale tra fiduciante e fiduciaria ed è altresì assicurato l'intervento della fiduciaria quale **intermediario** nella **riscossione dei redditi di capitale e dei redditi diversi** di natura finanziaria derivanti dalle attività oggetto del contratto di amministrazione, **posto che essi transitano su un apposito conto corrente intestato alla fiduciaria, indisponibile al fiduciante.**

Nello schema operativo integrato è, altresì, prevista **l'apertura presso la stessa banca di un conto corrente intestato direttamente al cliente/fiduciante, oggetto di amministrazione da parte della fiduciaria.** Tale ulteriore conto corrente è alimentato dalle disponibilità rese libere dopo i conteggi delle imposte dovute ed è **destinato esclusivamente alla regolazione delle operazioni relative al dossier titoli.**

IL MASI – Lo schema di Assofiduciaria

L'indisponibilità di detto conto deve essere oggetto di apposita condizione contrattuale tra fiduciante e banca, nel senso che i prelievi e gli apporti di disponibilità monetarie ad esso relativi devono necessariamente transitare per il conto corrente intestato alla fiduciaria.

Tale previsione non deve quindi comportare un cambiamento delle modalità di canalizzazione dei redditi derivanti dalle attività amministrative.

IL MASI – Lo schema di Assofiduciaria

Queste caratteristiche generali dello schema di contratto di amministrazione senza intestazione, fanno ritenere che sia idoneo a consentire al fiduciante di **non compilare il modulo RW di UNICO**.

L'articolo 4, co. 3 del DI. 167/1990 come modificato dalla L. 97/2013 dispone infatti che gli obblighi di compilazione del modulo RW, prescritti dal precedente comma 1, *«non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti (e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, **qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi**»*.

Non è più sufficiente che l'intermediario intervenga SOLO nella riscossione (Circolare 38/E 2013)

Per i motivi sopra illustrati, anche nel caso di contratto di amministrazione senza intestazione in cui le operazioni “sul mercato” **non siano regolate sui conti e depositi intestati alla fiduciaria, ma in cui la fiduciaria comunque intervenga**, su mandato del cliente, **sussiste l'affidamento in amministrazione** (nella forma di uno stabile rapporto con la fiduciaria) che costituisce **presupposto per l'esonero**.

IL MASI – Obblighi della Fiduciaria

Anche in relazione ai **redditi di capitale** derivanti dalle attività finanziarie oggetto del rapporto di amministrazione, che contrattualmente devono obbligatoriamente confluire su speciali conti correnti intestati alla fiduciaria per conto del cliente, la fiduciaria stessa esercita le funzioni di sostituto di imposta, trattandosi di **sostituto che interviene nella loro riscossione**.

Per le attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, **l'IVAFE non è dovuta** in quanto su tali attività è applicata **l'imposta di bollo** (ai sensi dell'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del d.P.R. n. 642 del 1972), dal momento che le stesse non sono considerate come detenute all'estero (cfr. circolare n. 28/E del 2012, par. 2.2.).

IL MASI – Obblighi della Fiduciaria

In merito alle **comunicazioni all'Amministrazione finanziaria**, si ritiene che il rapporto di amministrazione descritto nell'istanza di interpello debba costituire oggetto di:

- segnalazione all'**Anagrafe tributaria** ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60
- segnalazione dei relativi **saldi e movimenti**
- **indagini finanziarie** attivate dalla medesima Amministrazione ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale richiama espressamente le fiduciarie tra i soggetti destinatari

IL MASI – Gli obblighi della Fiduciaria

Inoltre, la società **fiduciaria** è tenuta alle segnalazioni ai fini del monitoraggio fiscale e valutario, rispondendo dei relativi adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso, i rapporti di deposito titoli e/o conto corrente formalmente intestati al cliente, sotto il profilo fiscale e valutario, dovranno intendersi esistenti in Italia, anche nel caso in cui il rapporto sia sub-depositato presso un intermediario residente in un qualsiasi Stato estero.

Pertanto, l'esistenza dello stabile rapporto di amministrazione con la fiduciaria residente, nonché il conferimento a quest'ultima dell'incarico di riscossione dei proventi, **esonerano** l'intermediario dagli obblighi di monitoraggio relativamente a tutti i **movimenti che avvengono all'interno del rapporto amministrato** (incassi di cedole, compravendite di strumenti finanziari, ecc.), **laddove i redditi siano assoggettati a tassazione a titolo definitivo ovvero siano oggetto di comunicazione nel modello 770.**

IL MASI – Gli obblighi della Fiduciaria

Al riguardo si fa presente che, come precisato dalla circolare n. 45/E del 2010, **non sussiste** in capo all'intermediario l'**obbligo di compilazione del quadro SO del modello 770** per le operazioni effettuate nell'ambito del **regime del risparmio amministrato** o del **risparmio gestito** di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs.n. 461 del 1997. In questi ultimi casi, infatti, le operazioni sono state o saranno assoggettate ad imposta sostitutiva da parte degli intermediari.

Per contro, **devono essere segnalate** le operazioni suscettibili di produrre reddito poste in essere nell'ambito di **rapporti che non fruiscono di alcuna opzione** per l'applicazione dei predetti regimi sostitutivi, sia per scelta del contribuente sia perché è inibito dalle norme di riferimento l'esercizio delle opzioni (es. operazioni di cessione o prelievo di valute estere da depositi la cui giacenza sia superiore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi consecutivi).

IL MASI – Gli obblighi della Fiduciaria

Gli obblighi di **comunicazione sussistono** in ogni caso e, quindi, anche in caso di esercizio delle predette opzioni, per le **operazioni che fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti**. Si tratta, in particolare, dei **prelievi materiali** di titoli o attività dai rapporti oggetto di opzione, dei **trasferimenti verso intermediari non residenti** (Quadro SO).

Si segnala anche la **revoca del mandato di amministrazione**.

Anche per la **revoca o il prelievo materiale di attività** che comporta un trasferimento ad **altro intermediario residente**, è prevista da parte della società fiduciaria la comunicazione nel quadro **SO del modello 770**.

IL MASI – Gli obblighi della Fiduciaria

ESONERO

SI' limitatamente alle operazioni che avvengono all'**interno del rapporto** intrattenuto con l'intermediario

NO non è applicabile anche agli eventuali apporti nonché ai prelievi definitivi i quali devono in ogni caso essere indicati nel quadro SO del modello 770.

IL MASI – Le partecipazioni societarie

Lo schema contrattuale relativo alle **partecipazioni societarie** presuppone la nominatività delle medesime (**intitolate al solo fiduciante**) e **la non emissione** (ove possibile) **dei certificati** rappresentativi della partecipazioni, o, in alternativa, il **deposito** dei medesimi **presso la società emittente al fine di consentire alla fiduciaria di avere informazione circa le movimentazioni della partecipazione.**

A tal fine è previsto che il fiduciante **incarichi la società emittente** (con accettazione da parte di quest'ultima) di detenere i titoli e di **far transitare ogni flusso** finanziario e provento relativo alla partecipazione per il tramite di un **conto corrente intestato alla società fiduciaria.**

IL MASI – Gli immobili

Particolare importanza riveste il caso in cui l'**immobile sia messo a reddito**, poiché, in tal caso, il **conto corrente fiduciario** dovrà essere indicato quale **esclusivo conto** per l'incasso dei proventi e redditi derivanti.

Pertanto, analogamente a quanto già previsto per le partecipazioni, il **fiduciante assumerà** personalmente l'**impegno di far transitare ogni flusso finanziario e provento** per il tramite di un conto corrente intestato alla società fiduciaria e chiederà anche all'amministratore del bene immobile, il rispetto di tale impegno.

La **società fiduciaria** riceve così impegno da parte del fiduciante, accettato anche dal terzo amministratore, di essere posta in grado, mediante canalizzazione dei flussi finanziari e informativi, di svolgere il ruolo di sostituto di imposta o di responsabile del versamento conseguente all'incarico di amministrazione dei beni.

Allo stesso modo, previa provvista e conferimento dei necessari poteri procuratori, la società fiduciaria potrà altresì compiere, in nome e per conto del fiduciante, gli atti giuridici di amministrazione richiesti in adempimento dell'incarico.

IL MASI – Gli immobili

Sulla possibilità di rimpatrio giuridico degli immobili è intervenuta due volte l'AE, nella Circolare AE 10/E del 2015 nella quale l'Agenzia confermava la fattibilità di tale rimpatrio aggiungendo però:

«sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi».

Ma **non esistendo** casi di attività patrimoniali per le quali sia **prevista l'applicazione** di una ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva da parte dell'intermediario che intervenga nella riscossione di eventuali proventi, l'AE è intervenuta di nuovo nella Circolare 30/E 2015 per sanare l'incongruenza, affermando la **possibilità del rimpatrio giuridico degli immobili, nonostante i loro redditi non siano soggetti a ritenuta da parte dell'intermediario che intervenga nella percezione.**

IL MASI – Gli immobili

Nella prassi, nell'ambito della gestione dei flussi finanziari **non è essenziale** che i flussi in uscita relativi a spese condominiali, di manutenzione, di amministrazione dell'immobile, imposte locali, ecc.. transitino dal conto intestato alla fiduciaria in quanto non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito e dell'IVIE (Imposta sul valore degli immobili esteri).

Di fatto la Circolare 6/E del 2010 prevede un obbligo di comunicazione da parte del fiduciante per questi flussi ma non il transito sul conto fiduciario, **non essendo flussi fiscalmente rilevanti né flussi reddituali**.

La fiduciaria esegue per conto del cliente i **versamenti IVIE** compilando il modello 770 quadro SO

La fiduciaria indicherà gli affitti e gli eventuali corrispettivi di cessione, prelievi dal rapporto fiduciario, la chiusura del rapporto.

IL MASI – Gli immobili

Adempimenti del fiduciante – Quadro RW

E' previsto l'esonero per il contribuente anche se l'immobile non ha prodotto redditi

La Circolare AE 19/E 2014 conferma l'esonero della dichiarazione nel quadro RW a condizione che i redditi siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, aggiungendo che *ciò vale anche per le attività affidate in amministrazione fiduciaria* e precisa che se il bene non ha prodotto reddito nell'anno ***l'esonero spetta comunque semprechè le attività e i beni siano affidati in gestione o amministrazione ad un intermediario residente.***

IL MASI – Le attività patrimoniali

In linea generale si può confermare il principio secondo cui l'affidamento in amministrazione di un bene ad un intermediario residente (fiduciaria) nei casi in cui non sia prevista dalla norma l'applicazione di imposte o ritenute da parte di quest'ultimo, sia di per sè sufficiente ai fini dell'esonero del quadro RW a condizione che tutti i flussi siano canalizzati attraverso il medesimo intermediario e questo effettui le inerenti segnalazioni nel modello 770 quadro SO.

Istanza di interpello AE 678/2021

Nel caso trattato, il quesito relativo al monitoraggio fiscale riguarda le **partecipazioni in società estere detenute dall'Istante (ente non commerciale)** e affidate in gestione - con deposito – ad un intermediario residente (**banca**) i cui dividendi non sono stati assoggettati a ritenuta o imposizione sostitutiva da parte degli intermediari.

Il trattamento fiscale degli **utili percepiti** dagli enti non commerciali prevede, infatti, che gli stessi **concorrano alla formazione del reddito complessivo** e **non** è prevista l'applicazione di alcuna **ritenuta** o **imposta sostitutiva** da parte dell'intermediario (cfr. art.1 co. 2 d.m. 26 maggio 2017).

Al riguardo, si rileva che pur mancando l'applicazione della ritenuta sugli utili percepiti dall'Istante, la banca residente, in relazione alle partecipazioni in società depositate presso la stessa, indica i predetti utili nel quadro SK del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770) con l'indicazione nominativa del soggetto percettore.

Istanza di interpello AE 678/2021

Per avere l'esenzione non è sufficiente la sola riscossione ma anche l'applicazione del prelievo fiscale da parte dell'intermediario che interviene nella riscossione e cioè che possa applicare la tassazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito del regime del risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7 Dlgs.461/97) e delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d'imposta o d'acconto previste dal DPR 600/1973.

Istanza di interpello AE 678/2021

L'Agenzia nel documento ribadisce dunque la rilevanza delle seguenti circostanze:

- **esercizio** dell'opzione per il regime del **risparmio amministrato** di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, presso la banca depositaria residente in Italia;
- **applicazione** dell'**imposta sostitutiva** da parte della medesima banca depositaria nell'ipotesi di realizzo dei capital gain relativamente ai medesimi strumenti;
- **obbligo di comunicazione** da parte della stessa banca depositaria in sede di compilazione del Modello 770 (quadro SK) della mancata applicazione della ritenuta sui dividendi percepiti in relazione alle predette partecipazioni.

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti l'Amministrazione «ritiene possibile non procedere alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi relativamente alle partecipazioni in esame»

Istanza di interpello AE 693/2021

L'AE in un recente documento di prassi (Risposta 693 8.10.2021) analizza la possibilità per il contribuente (nel caso trattato beneficiari individuati di un trust opaco, con la qualifica di titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio) di essere esonerato dalla disciplina sul monitoraggio fiscale degli investimenti e attività finanziarie esteri ai sensi dell'art. 4 co.3 del DL 167/1990.

L'Istante, al fine di ottenere l'esonero per i beneficiari del trust, chiedeva se l'eventuale incarico ad una società fiduciaria residente - "nell'interesse dei beneficiari " e senza intestazione di "amministrazione fiduciaria dei redditi e degli altri proventi" del trust - avente ad oggetto i flussi reddituali e i proventi eventualmente percepiti dai beneficiari, potesse consentire a quest'ultimi di essere esonerati dalla compilazione del Quadro RW.

Nel caso di specie **oggetto del rapporto fiduciario** non consisteva nell'amministrazione di attività finanziarie e patrimoniali (attribuite al trustee), **ma nella mera riscossione dei proventi attribuiti dal trust.**

Istanza di interpello AE 693/2021

La fattispecie delineata dalla norma citata

«Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi».

viene circoscritta a casi in cui tra il fiduciante e la società fiduciaria sussiste un rapporto di amministrazione, ovverosia un mandato all'esercizio degli atti giuridici finalizzati alla conservazione e allo sfruttamento del patrimonio amministrato, intervenendo **anche** nei flussi reddituali rivenienti dallo stesso.

Istanza di interpello AE 693/2021

L'esclusione dal monitoraggio è dunque subordinata **all'applicazione del prelievo** da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi, a condizione quindi che i redditi di natura finanziaria siano assoggettati a tassazione attraverso l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o delle imposte sostitutive e delle ritenute a titolo d'imposta o d'acconto previste dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 o da altre disposizioni.

Nel caso di specie l'oggetto del rapporto fiduciario non sarebbe l'amministrazione di attività finanziarie e patrimoniali che sono invece attribuite al trustee, ma la mera riscossione dei proventi attribuiti al trust.

Istanza di interpello AE 693/2021

Come chiarito nella Circolare 38/E del 2013 non è sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito che l'esclusione da monitoraggio è subordinato anche all'applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi.

Dal momento che i redditi eventualmente distribuiti dal trust non potrebbero essere assoggettati a tassazione da parte della fiduciaria, non essendo previsto per tali redditi l'applicazione di un'imposta sostitutiva o di ritenuta, il conferimento dell'incarico ad una società fiduciaria residente non può comportare l'esonero dei beneficiari dalla disciplina sul monitoraggio fiscale di attività estere.

Il sostituto d'imposta

Vantaggi per il Cliente

- **Non ha a suo carico gli adempimenti fiscali** legati alla detenzione del patrimonio all'estero e la **responsabilità** dei versamenti sarà in capo alla **Fiduciaria**.
- Può contare su un **controllo puntuale** della Fiduciaria sulle operazioni disposte a valere sui beni, nonché sulla documentazione emessa/inviata degli intermediari esteri e/o dagli emittenti.
- Può affidarsi ad una **società adeguatamente dotata** di sistemi informatici appositi per il calcolo corretto della base imponibile e delle relative imposte nonché di risorse competenti di tematiche fiscali legate ai patrimoni esteri.
- Può consolidare le **plusvalenze** e **minusvalenze** nei rapporti in regime di risparmio amministrato, **se gli intermediari/depositari lo consentono**.
- E' **esonerato** dall'obbligo di dichiarazione nel quadro **RW** della dichiarazione dei redditi.
- Mantiene la **riservatezza** sui beni detenuti all'estero che non sono indicati in dichiarazione.

Disclaimer

Il presente documento (il “Documento”) è stato redatto da Mediolanum Fiduciaria S.p.A. (“MedFid”) con finalità divulgative e promozionali sulla base di informazioni aziendali di proprietà di MedFid stessa o tratte da fonti pubbliche.

Ne consegue che MedFid non assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in ordine alle informazioni e ai dati contenuti nel Documento.

Il Documento deve essere letto nella sua interezza e non può essere utilizzato per finalità diverse oltre a quelle divulgativa e promozionale, in quanto l’uso da parte di terzi che non conoscano e condividano la finalità dello stesso potrebbe indurre a considerazioni non corrette.

Sono vietate riproduzioni anche parziali del Documento senza la preventiva autorizzazione scritta di MedFid.

MedFid non si assume responsabilità alcuna per l’eventuale utilizzo scorretto del Documento o di parte di esso; qualsiasi uso non autorizzato da MedFid sarà ad esclusivo rischio del destinatario.

Le Informazioni e i dati di proprietà di MedFid hanno natura riservata e confidenziale. Pertanto, è fatto divieto ai destinatari del Documento divulgare il suo contenuto a terzi, integralmente o parzialmente, senza il preventivo consenso di MedFid.

Il Documento non intende fornire alcun parere in materia legale, tributaria o amministrativa che per legge sono attività riservate ai professionisti iscritti in albi professionali.